

www.italy-ontheroad.it

AUTOTRASPORTO:

MODULO di CONTROLLO delle ASSENZE del CONDUCENTE

Il <u>Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n° 144 pubblicato sulla G.U. n° 218 del 17/09/2008,</u> da **attuazione alla Direttiva 2006/22/CE**, sulle norme minime di applicazione dei regolamenti n° 3820/85/CEE e n° 3821/85 CEE, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

In particolare: tale Decreto prevede <u>all'art. 9 l'adozione del modulo di controllo</u> delle assenze dei conducenti esclusivamente per malattia, ferie oppure per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n° 561/2006.

A partire <u>dallo scorso 2 ottobre</u> quindi <u>l'assenza per malattia</u>, ferie annuali oppure per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n° <u>561/2006</u> da parte del conducente, **deve essere documentata** attraverso il <u>modulo in formato elettronico e stampabile</u>, previsto dalla direttiva <u>2006/22/CE</u>.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte a macchina e firmato prima dell'inizio dell'operazione di trasporto.

Il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti CE 561/2006 e CEE 3821/85 deve avere con sé, oltre ai fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, anche il modulo di cui sopra nel caso in cui, nel periodo considerato si siano verificate assenze per malattia, ferie, oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n° 561/2006.

Lo stesso modulo deve essere conservato dall'impresa di trasporto **per un anno dalla** scadenza del periodo cui si riferisce.

Il **conducente** che <u>non ha al seguito, tiene in modo incompleto o alterato il modulo</u> di cui sopra, **è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento** di una somma da euro 143,00 a euro 570,00. <u>Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di un anno.</u>

<u>Tale obbligo vige anche per i conducenti titolari di impresa</u> che devono, così come riportato anche dalla istruzioni allegate, <u>provvedere alla corretta compilazione del modulo e firmare sia in qualità di conducente che di titolare.</u>

Art. 9 (comm.1-4) D.Lgs. 04/08/2008 n°144 Mancanza, incompletezza o alterazione del modulo di controllo di assenze del conducente. Euro 143,00.

Proventi e procedura ai sensi del C.d.S.

attestazione attività svolte a norma regolamento CE n° 561/2006

Up dated: 02May 2009